



Società iscritta all'albo delle Banche al n.5485 CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: Piazza S.M. Soprano n. 1 - 50125 Firenze - tel. 055024631 - fax 055 2463231 - e.mail: info@bancaifigest.it Numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588 - Part. IVA 04337180485
Capitale sociale 37.554.227 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta Albo Gruppi Bancari n.
3185.6

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI ABBINATO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ON LINE

1° intestatario

Cognome e Nome / ragione sociale.....
Nato/a il..... a..... Prov.
Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP.....
Tel.....Fax.....Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N..... il.....
Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo")¹

2° intestatario / legale rappresentante (nel caso in cui il 1° investitore sia persona giuridica)

Cognome e Nome / ragione sociale.....
Nato/a il..... a Prov.
Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP

Tel.....Fax.....Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N.....
il..... Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) del Codice del Consumo

3° intestatario /soggetto incaricato ad operare (ad es.: direttore finanziario/Amministratore delegato) nel caso in cui il 1° investitore sia persona giuridica) - non compilare se corrisponde al legale rappresentante

Cognome e Nome / ragione sociale

Nato/a il a..... Prov.

Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP

Tel..... Fax..... Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N.....

il..... Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) del Codice del Consumo

(annullare, sbarrando, i riquadri relativi ai cointestatari se non utilizzati)

Di seguito denominato, per brevità, il "CLIENTE".

¹ Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte.

SEZIONE I

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI ABBINATO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ONLINE

Il Cliente formula a Banca Ifigest S.p.A. (di seguito denominata "Banca") la presente proposta contrattuale avente ad oggetto la prestazione in suo favore del servizio di consulenza in materia di investimenti (nel seguito, "Servizio"), così come disciplinato nelle «Norme generali». Il Cliente, pertanto, prende atto che il contratto si considererà concluso nel momento in cui il Cliente stesso avrà ricevuto l'accettazione della Banca.

Il Cliente ha preso atto che il Servizio e, comunque, le attività di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Il Cliente ha preso atto che la Banca, nell'esecuzione dell'incarico, non promette, né può far garantire a terzi il risultato utile dell'attività svolta.

Il Cliente dichiara di aver preso completa cognizione delle Norme Generali applicabili al Servizio di seguito riportate che dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

(Luogo) (Data) (Firma 1)

(Luogo) (Data) (Firma 2)

(Luogo) (Data) (Firma 3)

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le «Norme generali», le cui previsioni, per quanto non è qui di seguito espressamente previsto, debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente modulo. In particolare il Cliente - ai sensi e per gli effetti degli artt.1341, 1342 c.c. - accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole delle sopra citate «Norme generali»:

Articolo 3 (Oggetto del Servizio e validità temporale delle raccomandazioni);

Articolo 5 (Profilatura);

Articolo 7 (Sospensione del servizio);

Articolo 9 (Rendicontazione - approvazione tacita);

Articolo 11 (Responsabilità della Banca - Limitazioni);

Articolo 12 (Cointestazione del contratto)

Articolo 13 (Rischi delle operazioni);

Articolo 14 (Poteri di rappresentanza);

Articolo 15 (Invio delle comunicazioni - elezione di domicilio);

Articolo 16 (Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie);

Articolo 17 (Dichiarazioni del Cliente - Cause di esclusione della responsabilità della Banca);

Articolo 18 (Modifiche contrattuali e normative);

Articolo 19 (Durata del contratto - Facoltà di recesso - Clausola risolutiva espressa);

Articolo 20 (Legge applicabile - Foro competente in via esclusiva).

(Luogo) (Data) (Firma 1)

(Luogo) (Data) (Firma 2)

(Luogo) (Data) (Firma 3)

SEZIONE II

RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Il CLIENTE dichiara di:

ACCETTARE che tutte le comunicazioni relative al CONTRATTO, nonché la consegna/trasmissione della documentazione d'offerta e di informativa precontrattuale relativa alle operazioni raccomandate, siano effettuate dalla BANCA in formato elettronico mediante l'AREA RISERVATA del SITO

NON ACCETTARE che tutte le comunicazioni relative al CONTRATTO, nonché la consegna/trasmissione della documentazione d'offerta e di informativa precontrattuale relativa alle operazioni raccomandate, siano effettuate dalla BANCA in formato elettronico mediante l'AREA RISERVATA del SITO

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

SEZIONE III

DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui sia consumatore, il Cliente dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza (senza penali e senza dover indicare il motivo). Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del Contratto. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso non si applica:

- ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la Banca non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: operazioni di cambio; strumenti del mercato monetario; valori mobiliari; quote di un organismo di investimento collettivo; contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; contratti a termine su tassi di interesse (FRA); contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dal presente punto, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese, in particolare, in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta del Cliente prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente sarà tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalla Banca conformemente al Contratto. In particolare, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le specifiche spese sostenute fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni di cui sopra, di una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a Banca Ifigest s.p.a., piazza Santa Maria Soprarno n. 1, 50125 Firenze o per posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.ifigest@legalmail.it.

SEZIONE IV

ALLEGATI

Il Cliente dichiara di aver acquisito/ricevuto su supporto durevole, di aver letto e compreso in tempo utile prima della sottoscrizione della presente Proposta, i seguenti allegati

All. 1 - Documento sulla classificazione della clientela

All. 2 - Documento informativo composto dalle seguenti sezioni:

- Informazioni sulla BANCA e sui servizi prestati;
- Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità della clientela;
- Informazioni sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari;
- Informazioni sulle politiche adottate dalla BANCA in materia di conflitti di interesse;
- Informazioni sugli incentivi.

All. 3 - Profilo di investimento - Informazioni da richiedere per la valutazione dell'adeguatezza

All. 4 - Questionario antiriciclaggio

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

SEZIONE V

ANTIRICICLAGGIO

QUESTIONARIO DI CUI ALL'ALLEGATO 4

Il CLIENTE dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla BANCA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante compilazione e invio del questionario di cui all'Allegato 4.

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

NORME GENERALI

Art. 1. - Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del Contratto e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Art. 2. - Definizioni

In aggiunta ai termini e alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, le PARTI convengono di attribuire alle seguenti espressioni il relativo significato:

- a) "APP" si intende l'applicazione mobile installata sul Dispositivo che, nei casi di utilizzo dell'Autenticazione forte nell'ambito del Collocamento online, consente al Cliente di identificarsi e di autorizzare la singola operazione di accesso o di utilizzo;
- b) "Autenticazione Forte" si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta all'inserimento dello User id e della Password, consente l'accesso e l'utilizzo nell'ambito del Collocamento online solo dopo che il Cliente abbia dato conferma della propria identità mediante accettazione della Notifica push ricevuta sul proprio Dispositivo o, qualora applicabile, abbia utilizzato il Codice OTP ricevuto sul proprio Dispositivo. In tale ultima ipotesi, per l'utilizzo è richiesto l'inserimento della Password di transazione oltre al Codice OTP;
- c) "Area riservata del sito": si intende la sezione riservata del Sito accessibile mediante utilizzo di User id e Password e, laddove applicabile, dell'Autenticazione forte;
- d) "Banca": Banca Ifigest s.p.a.;
- e) "Cliente": la persona nei confronti della quale la Banca presta il Servizio;
- f) "Codice dell'Amministrazione Digitale": D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) "Conto corrente Web": si intende il conto di pagamento trattenuto presso la Banca dal Cliente disciplinato dal Contratto avente ad oggetto il servizio di conto corrente web, sul quale sono regolate le operazioni di sottoscrizione di OICR disposte dal Cliente nell'ambito del Collocamento online;
- h) "Contratto": il presente contratto comprensivo di allegati;
- i) "Dispositivo" si intendono i dispositivi di comunicazione mobile nell'esclusivo possesso ed uso del Cliente, quali *smartphone*, *tablet* o telefono cellulare, che sono stati accreditati presso la Banca per lo svolgimento dell'Autenticazione forte nell'ambito del Collocamento online mediante comunicazione del numero telefonico associato o registrazione del codice identificativo univoco del Dispositivo medesimo tramite l'APP;
- j) "Firma digitale": un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
- k) "Normativa di riferimento": la normativa comunitaria, la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direttiva 2014/65/UE, Regolamento UE n. 600/2014 e i Regolamenti Delegati di attuazione dei citati provvedimenti, la Direttiva Delegata UE 2017/593, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307, il regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento UE 2016/679;
- l) "Notifica Push" si intende una notifica che, nei casi di utilizzo dell'Autenticazione forte nell'ambito del Collocamento online, il Cliente riceve sull'APP installata sul proprio Dispositivo e che gli consente di identificarsi e di autorizzare la singola operazione di accesso o di utilizzo, unitamente all'inserimento di User Id e Password (o del Riconoscimento Biometrico). La Notifica Push viene ricevuta per ciascuna singola operazione di accesso o di utilizzo ed ha una durata temporanea.
- m) "One Time Password" (o "Codice OTP") indica un codice numerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, che, nei casi di utilizzo dell'Autenticazione forte nell'ambito del Collocamento online, è generato di volta in volta in tempo reale dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short

Message Service”) sul Dispositivo. Il codice OTP potrà essere utilizzato una sola volta per ciascuna singola operazione sia essa di accesso o di utilizzo ed ha una durata temporanea.

- n) “Parti”: la Banca ed il Cliente, qualora menzionati congiuntamente;
- o) “Password di transazione” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente nell’ambito del Collocamento online per l’utilizzo del servizio. In caso di utilizzo dell’Autenticazione forte esso è fornito nei soli casi in cui sia stato previsto l’utilizzo del Codice OTP per l’accesso al servizio;
- p) “Password”: si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente nell’ambito del Collocamento on line che consente l’accesso alla Area riservata del Sito insieme allo User id e, laddove applicabile, alla procedura di Autenticazione forte;
- q) “Questionario di profilazione”: il questionario mediante il quale la Banca raccoglie le informazioni relative al Cliente necessarie per la valutazione di adeguatezza;
- r) “Riconoscimento Biometrico” si intende un sistema informatico eventualmente operativo sul Dispositivo che ha la funzionalità e lo scopo di identificare il Cliente sulla base di caratteristiche biometriche (impronta digitale o riconoscimento facciale) precedentemente acquisite dal Dispositivo e impostate dal Cliente per l’utilizzo in alternativa alla Password per lo svolgimento dell’autenticazione Forte tramite l’APP;
- s) “Servizio”: il servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. f) (consulenza in materia di investimenti) del d.lgs. n. 58/1998;
- t) “Collocamento on line” il servizio di collocamento di quote/azioni di OICR prestato dalla Banca per mezzo del Sito e disciplinato dal Contratto di Collocamento on line;
- u) “Contratto di Collocamento online” si intende il contratto sottoscritto dal Cliente con la Banca avente ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- v) “Sito”: il sito internet contraddistinto dall’URL www.fundstore.it il cui dominio “fundstore.it” è registrato presso la Registration Authority Italiana mediante il quale la Banca presta il Servizio ed il Collocamento on line;
- w) “ Perimetro Prodotti”: gli OICR collocati dalla Banca mediante il Sito;
- x) “User id”: si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente nell’ambito del Collocamento on line che consente l’accesso all’Area riservata del Sito insieme alla Password e, laddove applicabile, alla procedura di Autenticazione forte.
- y) “Portafoglio del Cliente”: l’insieme dei Prodotti finanziari detenuti dal Cliente presso la Banca e/o sottoscritti dal Cliente tramite la Banca medesima;
- z) “Prodotti”: si intendono gli OICR collocati dalla Banca mediante il Collocamento on line
- aa) “Area Riservata”: si intende l’area del Sito messa a disposizione dalla Banca.

Art. 3 - Conclusione ed efficacia del Contratto

1. Il Cliente riconosce che, entrando nel Sito, può acquisire su supporto durevole il Contratto completo di allegati.

2. Il presente Contratto è sottoscritto mediante Firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel “Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione Oneshot” disponibile sul sito www.fundstore.it, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte.

3. Dopo aver compilato il Contratto, in ogni sua parte e aver preso visione delle norme generali e sottoscritto gli allegati, il Cliente potrà inviare il Contratto alla Banca completo di tutti i necessari Allegati.

4. Il Cliente prende atto che il documento informatico sottoscritto con la Firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, soddisfa i requisiti della forma scritta.

5. Il Cliente prende altresì atto che la Banca manifesterà a propria volta l’eventuale accettazione mediante apposizione della Firma digitale a seguito dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

6. La copia informatica del Contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante Firma digitale si intenderà ricevuta dal Cliente a seguito della messa a disposizione nell’Area riservata del sito del documento medesimo.

7. La Banca si riserva, in ogni caso, di respingere la proposta contrattuale non debitamente compilata o incompleta, o recante informazioni non coerenti, ovvero riferita a documenti identificativi scaduti, dandone comunicazione al Cliente. Inoltre, la Banca si riserva comunque di respingere la proposta contrattuale quando a suo giudizio il Servizio risulti non compatibile con la situazione del Cliente di cui all’Allegato n. 3

“Profilo di investimento - Informazioni da richiedere per la valutazione di adeguatezza” e quando sussistano elementi che facciano presumere che l’incarico venga conferito per finalità illecite o sia comunque contrario a norme imperative. In quest’ultimo caso comunicherà tale circostanza al Cliente con lettera semplice o e-mail.

8. L’accesso all’Area riservata del Sito avviene mediante la procedura di Autenticazione forte o in alternativa mediante inserimento di User id e Password in ragione delle scelte operate dal Cliente che sottoscrive il Contratto di Collocamento online. Il Cliente che sia titolare di un Conto corrente web è tenuto ad utilizzare l’Autenticazione forte.

Art. 3. - Caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti

1. La Banca ai sensi del presente Contratto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente pertanto (i) nel Perimetro Prodotti possono essere compresi prodotti emessi dalla Banca e da soggetti con cui la Banca ha stretti legami e/o (ii) la Banca può percepire e/o pagare incentivi da/a soggetti terzi, in funzione degli accordi presi con i terzi stessi, ma in ogni caso nel rispetto della Normativa di Riferimento.

2. Nello svolgimento del suddetto servizio, la Banca fornisce al Cliente, su base episodica, raccomandazioni personalizzate con l’esclusiva finalità di individuare, nell’ambito del Perimetro Prodotti, gli OICR adeguati al profilo del Cliente, stabilito sulla base delle informazioni disponibili alla Banca, raccolte attraverso la compilazione del Questionario di profilazione, ed in considerazione del Portafoglio Cliente. Il Cliente prende atto, pertanto, che nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non è tenuta ad effettuare analisi e valutazioni diverse da quelle che consentano alla stessa di effettuare la valutazione di adeguatezza e di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento.

3. Il Cliente prende atto e riconosce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, non è obbligo della Banca monitorare l'andamento successivo dei Prodotti oggetto della raccomandazione personalizzata e che, pertanto, non è obbligo della Banca effettuare alcun controllo sull'andamento successivo dei Prodotti oggetto di raccomandazione personalizzata. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l'eventuale disinvestimento o comunque operazioni di investimento connesse alla raccomandazione iniziale, né sarà tenuta a svolgere un monitoraggio continuativo del Portafoglio del Cliente medesimo.

4. Resta inteso che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le relative decisioni di investimento devono essere assunte dal Cliente entro la giornata lavorativa successiva, salvo differenti indicazioni maggiormente restrittive della Banca. L’intempestiva esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o della esecuzione degli investimenti non potrà in alcun modo essere imputata alla Banca.

Art. 4. - Ambito di applicazione del servizio

1. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in maniera congiunta al servizio di collocamento prestato tramite il Sito per il tramite dei proprio dipendenti o Consulenti Finanziari addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti e con le modalità previste dall’art. 8.

2. Ai sensi del Contratto, la Banca di propria iniziativa fornisce raccomandazioni personalizzate esclusivamente sui Prodotti inclusi nel Perimetro Prodotti. Il Cliente può richiedere alla Banca raccomandazioni personalizzate su operazioni dallo stesso autonomamente individuate aventi ad oggetto Prodotti inclusi nel Perimetro Prodotti.

Art. 5. - Profilatura

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti potrà essere prestato dalla Banca solo nei confronti dei Clienti che hanno fornito tutte le informazioni di cui al Questionario di profilazione.

2. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente in sede di compilazione del Questionario di profilazione e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso. Ove, su richiesta della Banca, il Cliente non provveda ad aggiornare le informazioni rese con la compilazione del Questionario di profilazione suddetto, il Cliente stesso potrà operare unicamente di sua iniziativa nell’ambito del servizio di collocamento on line.

3. Nel caso di cointestazione del rapporto, ogni cointestatario è tenuto a compilare il citato Questionario di profilazione. Il Cliente prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata considerando il profilo dell’intestatario che pone in essere l’operazione.

4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di profilazione.
5. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza. Ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante, così come dal medesimo dichiarata nel citato Questionario di profilazione.
6. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di profilazione.
7. Il Cliente - o colui che lo rappresenta - si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni e ad aggiornare le informazioni fornite con il Questionario per la profilazione del Cliente con la periodicità stabilita dalla Banca.
8. È altresì onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese nel Questionario di profilazione, ai fini della verifica di una eventuale modifica della profilazione ai sensi del presente articolo.

Art. 6. - Valutazione di adeguatezza e relative conseguenze

1. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca potrà fornire, di propria iniziativa, raccomandazioni solo in relazione ad operazioni che risultino adeguate rispetto al profilo del Cliente, come risultante dal Questionario di profilazione nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente.
2. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come cliente professionale, ai fini della valutazione di adeguatezza, restano ferme le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
3. La Banca fornisce al Cliente, con riferimento a ciascuna operazione raccomandata un report contenente, oltre alla specifica raccomandazione, una dichiarazione di adeguatezza secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Ove la Banca reputi "non adeguata" rispetto al profilo del Cliente l'operazione dal medesimo identificata e richiesta, la stessa lo avverte di tale circostanza - anche utilizzando un formato standardizzato - e non raccomanda l'esecuzione dell'operazione. Il Cliente, qualora ritenga comunque di procedere nell'operazione richiesta, potrà farlo di sua iniziativa nell'ambito del servizio di collocamento on line. In questo caso, la Banca effettuerà la valutazione di appropriatezza ai sensi del contratto di collocamento on line in essere con il Cliente.

Art. 7. - Sospensione del servizio

1. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva il diritto di sospendere il servizio di consulenza in materia di investimenti a proprio insindacabile giudizio e mediante comunicazione anche solo orale, in tutti i casi di oggettiva difficoltà a prestare la consulenza, come, a titolo di mero esempio, la particolare instabilità dei mercati finanziari, la improvvisa chiusura e/o sospensione delle contrattazioni, il malfunzionamento dei canali telematici per la negoziazione e/o il rilevamento delle quotazioni.

Art. 8. - Modalità di comunicazione delle raccomandazioni personalizzate

1. Le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca saranno rese disponibili dalla stessa nell'Area riservata del Sito alla quale il Cliente potrà accedere mediante la procedura di Autenticazione forte o in alternativa mediante inserimento di User id e Password in ragione delle scelte operate dal cliente che sottoscrive il Contratto di Collocamento online. Il Cliente che sia titolare di un Conto corrente web è tenuto ad utilizzare l'Autenticazione forte.
2. La Banca invierà al Cliente un sms ed un messaggio di posta elettronica al fine di segnalare l'avvenuta fornitura delle raccomandazioni personalizzate e la loro disponibilità nella sezione dell'Area riservata del Sito.
3. L'sms ed il messaggio di posta elettronica di cui al comma 2 saranno inviati dalla Banca ai numeri ed agli indirizzi di posta elettronica indicati dal Cliente con piena liberazione della Banca, indipendentemente

dall'effettiva avvenuta ricezione da parte del cliente che assume a proprio carico ogni rischio connesso alla fornitura di dati con tali modalità.

4. Nel caso in cui il cellulare non risultasse per qualsiasi motivo raggiungibile, l'SMS resterà in stand-by e l'operatore telefonico procederà in automatico al rinvio in base alle tempistiche stabilite. Qualora, in tale periodo, non fosse però disponibile la reperibilità del cellulare, non sarà più possibile ricevere l'SMS. Gli SMS forniti sono strettamente legati al numero telefonico indicato e quindi alla scheda telefonica associata a quel numero. Nel caso di trasferimento e/o cessione a qualsiasi titolo, anche in via temporanea, della scheda telefonica a terzi senza aver previamente richiesto di disattivare gli SMS attivati sul numero telefonico comunicato, gli SMS saranno fruiti dal cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente cedente, manlevando la Banca da ogni responsabilità in merito ai contenuti/informazioni veicolati a mezzo degli SMS stessi.

Art. 9. - Rendicontazione

1. La Banca effettua, almeno una volta l'anno, una verifica dell'adeguatezza del Portafoglio del Cliente. All'esito di tale valutazione la Banca invia al Cliente un apposito report. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione il Portafoglio Cliente al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva. Qualora nel Portafoglio Cliente siano inclusi Prodotti acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, non si potrà comunque in alcun modo presumere che rispetto a tali Prodotti la Banca abbia prestato il servizio oggetto della presente sezione.

2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla Banca entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Art. 10. - Commissioni e spese

1. Per il servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca non addebita al Cliente alcuna commissione. La Banca può ricevere incentivi dalle Società Prodotto emittenti i Prodotti oggetto di raccomandazione. Gli incentivi sono riportati nell'Informativa al Cliente in materia di incentivi, già consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto ovvero nella modulistica consegnata in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti.

2. Nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del Servizio fornito al Cliente e dei Prodotti, ivi inclusi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

3. La Banca invierà al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

Art. 11. - Responsabilità della Banca - Limitazioni

1. La Banca si impegna a prestare il Servizio con correttezza e diligenza. Il Cliente riconosce e prende atto che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la BANCA assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce alcun rendimento o guadagno o limitazione di perdita e, di conseguenza, nessuna responsabilità può sorgere a suo carico per eventuali minori rendimenti o guadagni oppure per perdite che il Cliente dovesse subire dopo aver effettuato operazioni indicate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni, i dati e le informazioni, relativi sia ai mercati che ai Prodotti, forniti nell'espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti dalla Banca, non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive e redditività delle operazioni di investimento consigliate.

Art. 12. - Cointestazione del CONTRATTO

1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il Contratto, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri

intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante lettera raccomandata A/R alla Banca da tutti i cointestatari.

2. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca.
3. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata A.R.
5. In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

Art. 13. - Rischi delle operazioni

1. Il CLIENTE si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Documento Informativo di cui all'Allegato n. 1, di cui ha compiuto intera e completa visione e lettura, dei rischi e delle utilità che le operazioni raccomandate possono comportare.

Art. 14. - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto ad indicare le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione *ex artt.* 1394 e 1395 c.c..
2. Le revoche delle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a 10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 15. - Invio di comunicazioni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 15 bis del Contratto e fatto salvo quanto previsto in apposite disposizioni dello stesso, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata validamente dalla Banca al Cliente:
 - a) se in formato cartaceo, al recapito risultante dalla proposta contrattuale o all'eventuale domicilio eletto;
 - b) se in formato elettronico, mediante l'Area Riservata, ferma restando la necessità del consenso del Cliente per le comunicazioni, notifiche, dichiarazioni diverse da quelle previste dall'art. 15 bis del Contratto.
2. Nel caso il cui il rapporto è intestato a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche sono validamente effettuate dalla Banca, con pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari: a) se in formato cartaceo, al primo intestatario o all'eventuale domicilio eletto; b) se in formato elettronico, mediante caricamento nell'Area Riservata accessibile da ciascun cointestatario.
3. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all'altra Parte mediante comunicazione scritta.

Art. 15 bis. - Informazioni e comunicazioni relative al Servizio

1. Il Cliente prende atto che ai sensi della Normativa di Riferimento, tutte le informazioni di natura precontrattuale e le rendicontazioni relative, nonché l'informativa precontrattuale relativa alle

operazioni raccomandate, vengono inviate/consegnate al Cliente in formato elettronico mediante l'Area Riservata.

2. Il Cliente - se classificato come cliente al dettaglio - ha, in ogni caso, la possibilità di chiedere che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito e, fatto salvo il rimborso delle spese, su supporto cartaceo. Tale richiesta può essere effettuata dal Cliente contestualmente o anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto, in qualunque momento, ed è inviata alla Banca per iscritto. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, la Banca trasmetterà le comunicazioni in formato cartaceo solo qualora la richiesta sia formulata congiuntamente da tutti i cointestatari. Il Cliente prende atto che, nel caso di richiesta del formato cartaceo, la Banca potrebbe non essere in grado di prestare il Servizio secondo i termini del presente Contratto
3. Il Cliente prende atto che l'informativa precontrattuale relativa a prodotti di investimento preassemblati destinati alla clientela al dettaglio (KID), i KIID degli OICR destinati alla clientela professionale vengono inviate/consegnate al Cliente, in formato elettronico secondo quanto indicato nell'apposita sezione della Proposta.
4. Il Cliente prende atto che, nel caso di richiesta del formato cartaceo, la Banca potrebbe non essere in grado di prestare il Servizio secondo i termini del presente Contratto.

Art. 16. - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Banca Ifigest osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Banca Ifigest, il Cliente potrà consegnare il proprio reclamo scritto motivato presso la sede della Banca, ovvero inviare tale reclamo all'Ufficio compliance della stessa mediante posta ordinaria presso la sede della Banca o mediante posta elettronica all'indirizzo compliance@bancaifigest.it o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.ifigest@legalmail.it. In tal caso, la Banca provvederà a riscontrare il reclamo inviato al cliente entro 60 giorni dal suo ricevimento.
2. In caso di mancata risposta al reclamo di cui al comma 1 entro le tempistiche indicate, o qualora il Cliente non sia soddisfatto del riscontro al reclamo da parte della Banca, lo stesso potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, i cui riferimenti sono indicati sul sito internet di Banca Ifigest e presso le filiali, secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo e in ogni caso comunicate dalla Banca mediante l'apposito regolamento il cui testo è messo a disposizione dalla Banca presso le proprie sedi. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì attivare il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti il "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR". Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo.
4. La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, (i) l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione dinanzi al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (ii) l'esperimento del procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie per quanto riguarda la prestazione dei Servizi di Investimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 17. - Dichiarazioni del CLIENTE - Cause di esclusione della responsabilità della BANCA

1. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. La Banca non è responsabile per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linee di trasmissione dati o altri inconvenienti dovuti a interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; controversie sindacali, serrate, scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli

determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da forza maggiore o altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA ed alla natura dell'attività svolta.

3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti dall'esecuzione delle operazioni oggetto di consulenza. La Banca non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del Servizio da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.

4. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere il Servizio, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.

5. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Art. 18. - Modifiche contrattuali e normative

1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle Parti.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il Contratto, ivi comprese le condizioni anche economiche applicate per la prestazione del Servizio, previa comunicazione al Cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente almeno 30 giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro tale termine il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del Contratto precedentemente praticate.

3. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal Contratto. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

4. Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

Art. 19. - Durata del Contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, la BANCA ha facoltà di recedervi con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante lettera raccomandata a.r.. Il CLIENTE ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento senza necessità di preavviso.

3. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione scritta. Dal momento dell'efficacia della comunicazione di recesso dall'intero Contratto, il Cliente non potrà più usufruire del Servizio e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione.

4. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso del Servizio.

Art. 20. - Legge applicabile - Foro competente in via esclusiva

1. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connesso si applica la giurisdizione italiana.

2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. 21 - Identificazione del Cliente e di soggetti terzi - adeguata verifica ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla Banca i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla

Normativa di Riferimento. Il Cliente prende quindi atto ed accetta che l'attività di identificazione avviene mediante ricorso al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (di seguito SPID), di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi provvedimenti di attuazione, e che, qualora il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo non dispongano di un'utenza SPID regolarmente attiva, la conclusione del Contratto e il conseguente accesso al Servizio non sono possibili.

2. Il Cliente, ai fini dello svolgimento da parte della Banca dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prende atto ed accetta che, ai sensi della normativa di riferimento, la Banca - oltre alla compilazione del Questionario di cui all'Allegato n. 4 e a quanto previsto dal precedente comma 1 - possa richiedere l'effettuazione di un bonifico da parte del Cliente su un conto della Banca stessa. Inoltre la Banca potrà richiedere adempimenti, anche nel corso della durata del Contratto, quali a titolo esemplificativo: l'invio da parte del Cliente di ulteriore documentazione controfirmata, la fornitura di un numero di utenza fissa al quale il Cliente possa essere contattato, ecc..
3. Si precisa che, qualora la Banca, in ragione della mancata collaborazione del Cliente nel corso della durata del rapporto, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà avviare il rapporto di consulenza e dunque il presente Contratto è da intendersi automaticamente risolto e, qualora detenga disponibilità del cliente la Banca sarà tenuta a restituire le stesse mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al cliente presso altro intermediario. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa di riferimento.

a cura della BANCA - NON COMPILARE

Per ricezione, approvazione ed accettazione

Luogo _____ **Data** _____

BANCA IFIGEST S.p.A.

Firma _____